

COMUNE DI BONDONE
PROVINCIA DI TRENTO

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEL SOFTWARE CIVILIA NEXT ANNO 2024
RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO**

L'ORGANO DI REVISIONE

SONIA ROSSI - DOTTORE COMMERCIALISTA

PASSAGGIO B. DISERTORI N. 15 – 38121 TRENTO (TN)

TEL. +39 0461 097165 PEC SONIA.ROSSI@PEC.ODCTRENTO.IT

Verbale n. 4 del 11/03/2025

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE
CIVILIA NEXT ANNO 2024 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO**

L'ORGANO DI REVISIONE

VISTI:

- l'art. 191, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 in forza del quale *«Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati»;*
- l'art. 191, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 in forza del quale *«Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni»;*
- l'art. 194, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 267/2000 secondo cui *«Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: [...] e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza»;*
- l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6 del D.lgs. n. 267/2000 secondo cui *«L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: [...] 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni»;*
- l'art. 23, comma 5, della L. 289/2002 la quale stabilisce che *«i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti»;*

ESAMINATA

- la proposta di deliberazione di Consiglio con la quale si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lettera e), D.lgs. n. 267/2000 delle seguenti spese € 8.918,90 per il servizio di manutenzione del software Civilia Next anno 2024;
- la fattura ricevuta da Deda Next SRL n. 3016003702 di data 31/12/2024 e registrata nel sistema informatico comunale in data 08/01/2025 con repertorio n. 7, relativa al servizio di manutenzione del software Civilia Next (moduli finanziario e demografico e canone di teleassistenza) per l'anno 2024;

RILEVATO:

- che la Deda Next SRL ha svolto regolarmente il servizio di manutenzione del software Civilia Next per il Comune per l'anno 2024, dando risposta alle richieste di assistenza inviate durante l'anno ed ha garantito costantemente il funzionamento e l'aggiornamento dei software;
- che la mancata assunzione dell'impegno di spesa prima dell'erogazione del servizio di manutenzione è dovuta all'avvicendamento dei responsabili di procedimento ed ad una riorganizzazione dell'ufficio di Transizione Digitale;
- *“l'utilità e l'arricchimento”* derivanti all'ente per tali opere ritenendo le stesse *“spesa necessaria utile al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali”* ai sensi di quanto disposto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 in merito al *“Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio”*;

RITENUTO:

- di riconoscere il debito fuori bilancio decurtando l'utile d'impresa quantificato forfettariamente in un 5%¹, poiché tale ultima entità non può essere considerata quale arricchimento per l'ente;
- che nell'importo da riconoscere a carico del bilancio non sono compresi né interessi di mora né spese aggiuntive;
- che tali debiti per le motivazioni generali indicate nella proposta di delibera e in mancanza del preventivo provvedimento di impegno di spesa necessario ai fini dell'iscrizione in bilancio, sono legittimi e, nelle diverse situazioni sopra evidenziate, rientrano tra quelli indicati alla lettera e), comma 1 art. 194 del TUEL;

Invitato l'Ente

- a rispettare rigorosamente l'iter di esecuzione delle spese sulla base di quanto previsto dall'art. 191 del D.lgs. n. 267/2000 mediante la corretta preventiva assunzione dell'impegno di spesa;

¹ Ai fini della quantificazione dell'utile di impresa, la giurisprudenza contabile ha più volte richiamato i parametri utilizzati dalla giurisprudenza amministrativa e della stessa Corte dei conti per il ristoro del c.d. «danno da concorrenza», ritenendo che tale utile sia da quantificare «.... in una percentuale del valore dell'appalto, 10% o 5% a seconda che si tratti di appalto di lavori o di forniture di beni e servizi. Trattasi del criterio liquidatorio dell'utile d'impresa, che viene mutuato dalle cause di risarcimento per equivalente, nel caso in cui non sia possibile la reintegrazione in forma specifica della pretesa dell'impresa ricorrente vittoriosa (cfr. Sez. Controllo Puglia – Deliberazione 380/2014). “Ritiene questa Sezione che tale criterio sia meramente presuntivo e, pertanto, nel caso in cui l'amministrazione abbia concreti elementi per ritenere che l'utile di impresa, nel caso concreto, possa discostarsi da tali parametri, sia in positivo che in negativo, ben possa procedere a scomputare dalla somma da riconoscere l'utile di impresa effettivo” (cfr. Sez. Controllo Puglia – Parere 60/2019)

- a trasmettere la presente deliberazione alla competente Procura della Corte dei conti ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289 per lo svolgimento del controllo previsto dalla normativa di riferimento

ESPRIME

parere favorevole in merito al riconoscimento dei debiti fuori bilancio sulla base di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lett. e).

Comune di Bondone, 11 marzo 2025

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Sonia Rossi

